



STRUTTURA PROPONENTE	Direzione: PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE Area: COMMERCIO E RETI DI IMPRESA	
Prot. n. _____ del _____ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: L.R. 06 novembre 2019, n. 22 -Testo Unico del Commercio- e s.m.i., art. 34, comma 8-ter. Data di inizio dei saldi invernali per l'anno 2021 e deroga dei termini sulle vendite promozionali.		
ASSESSORATO PROPONENTE	SVILUPPO ECONOMICO, COMMERCIO E ARTIGIANATO, RICERCA, START-UP E INNOVAZIONE _____ (Orneli Paolo) L'ASSESSORE	
DI CONCERTO	_____ _____ IL DIRETTORE	
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input checked="" type="checkbox"/>		
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio _____
SEGRETERIA DELLA GIUNTA ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____ _____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Data di ricezione: 03/12/2020 prot. 1015 _____ _____ IL DIRIGENTE COMPETENTE

Oggetto: L.R. 06 novembre 2019, n. 22 -Testo Unico del Commercio- e s.m.i., art. 34, comma 8-ter. Data di inizio dei saldi invernali per l'anno 2021 e deroga dei termini sulle vendite promozionali.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore per lo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start up e Innovazione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante "Legge di contabilità regionale";

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 06 novembre 2019, n. 22 "Testo Unico del Commercio" e s.m.i., che all'art. 34 disciplina le vendite di fine stagione e le vendite promozionali;

VISTO in particolare, il comma 2 dell'articolo 34 della citata Legge regionale, a norma del quale la Giunta regionale annualmente, previo parere della Commissione consiliare competente, stabilisce, almeno sessanta giorni prima dell'inizio delle vendite invernali di fine stagione, le date di inizio delle vendite di fine stagione, invernali ed estive e, in caso di mancata adozione della predetta deliberazione, si intendono valide le date stabilite per l'anno precedente;

CONSIDERATO che con Legge regionale 27 maggio 2020, n. 2, pubblicata sul BURL n. 68, del 28 maggio 2020, sono state apportate modifiche all'articolo 34 della Legge regionale 22/2019 (TUC); ed in particolare, con l'inserimento del comma 8-bis, è stato derogato, limitatamente per la stagione estiva 2020, il termine fissato per l'adozione della deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 34 (TUC) e, al fine di contribuire alla ripresa delle attività commerciali nel Lazio, si è consentito, inoltre, di derogare al divieto di vendite promozionali nei 30 giorni precedenti la data di avvio dei saldi;

VISTO il comma 8-ter dell'articolo 34 della Legge regionale 22/2019 (TUC), introdotto con legge regionale 27 maggio 2020, n. 2, con il quale è stato previsto, che la Giunta regionale sentite le organizzazioni di categoria delle imprese del commercio maggiormente rappresentative può stabilire con propria deliberazione, previo parere della Commissione consiliare competente, che le deroghe di cui al comma 8 bis trovano applicazione per la durata dell'emergenza legata al COVID-19 deliberato a livello statale;

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739" del 3 giugno 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 ottobre 2020;

PRESO ATTO degli effetti negativi per il settore del commercio al dettaglio derivanti dall'emergenza epidemiologica in corso e della conseguente rilevante flessione dei consumi determinata dal periodo di blocco parziale dell'attività economica a causa della diffusione del virus COVID- 19;

RITENUTO di stabilire che a causa dell'attuale prosecuzione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 trovano applicazione, ai sensi del comma 8 ter dell'articolo 34 della Legge regionale n. 22/2019 s.m.i. (TUC), le deroghe di cui comma 8 bis art.34 della medesima Legge regionale;

RILEVATA pertanto, la necessità, condivisa in data 2 dicembre 2020 anche dalle organizzazioni delle imprese del commercio maggiormente rappresentative, di fissare, per l'anno 2021, la data di inizio dei saldi invernali il giorno 12 gennaio 2021, ferme restando tutte le altre disposizioni previste dall'articolo 34 della Legge regionale n. 22/2019 s.m.i., in materia di vendite di fine stagione ovvero di derogare al divieto di vendite promozionali nei 30 giorni precedenti la data di avvio dei saldi, di cui ai commi 6 e 8 del medesimo articolo;

ACQUISITO il parere della competente Commissione Consiliare espresso nella seduta del 9 dicembre 2020

PRESO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- di stabilire che, a causa dell'attuale prosecuzione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, trovano applicazione, ai sensi del comma 8 ter dell'articolo 34 della Legge regionale n. 22/2019 s.m.i. (TUC), le deroghe di cui comma 8 bis art.34 della medesima Legge regionale;
- di fissare, pertanto, per l'anno 2021 la data di inizio dei saldi invernali il giorno 12 Gennaio 2021;
- di derogare, inoltre, al divieto di vendite promozionali nei 30 giorni precedenti la data di avvio dei saldi, di cui ai commi 6 e 8 dall'articolo 34 della Legge regionale n. 22/2019 s.m.i. (TUC);
- restano ferme tutte le altre disposizioni previste dall'articolo 34 della legge regionale n. 22/2019 s.m.i.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R Lazio nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.regione.lazio.it.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.